

## LINEE GUIDA- REGOLAMENTO SUI CONFLITTI DI INTERESSE

AI SENSI ART. 76, COMMI 1-5, Accordo Stato – Regioni 02.02.2017  
“La formazione continua nel settore Salute”

### **Definizione**

Ai sensi art.76 comma 1 Accordo Stato-Regioni 02.02.2017 si definisce conflitto di interessi "ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell' obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al Programma di educazione continua in medicina (ECM).

### **Compiti del Provider**

Ai sensi art. 76 comma 2 Accordo Stato -Regioni 02.02.2017 il Provider, e pertanto l' Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia, in quanto responsabile dell' obiettività, dell' indipendenza e imparzialità dei contenuti formativi dell' evento, adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto di interessi anche potenziale.

### **Procedura**

Il Provider Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito OMCeO Pavia) effettua nell' ambito delle riunioni del Comitato scientifico per accreditamento Provider e della Commissione Aggiornamento in seduta congiunta ai fini della rendicontazione al Consiglio (organo deliberante) una preliminare valutazione degli argomenti, dei docenti e dei moderatori dei singoli eventi in relazione a situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, demandando al responsabile scientifico del singolo evento in collaborazione con la segreteria organizzativa l' interpellato di docenti e moderatori su eventuali conflitti di interessi. In caso affermativo sarà raccolta idonea documentazione secondo la modulistica predisposta da Agenas e il responsabile scientifico garantirà la dichiarazione da parte di docenti e moderatori ai discenti, prima dell' inizio dell' evento formativo. Sarà comunque a insindacabile giudizio del responsabile scientifico valutabile l' esclusione di docenti e moderatori in situazione di conflitto di interessi tali da interferire in modo sostanziale con i principi di obiettività, di imparzialità e di indipendenza della formazione professionale offerta.

### **Esclusioni**

Ai sensi art. 76 comma 3 Accordo Stato- Regioni 02.02.2017 OMCeO Pavia non può organizzare e gestire eventi con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.

### **Documentazione del conflitto di interessi**

Ai sensi art.76 comma 4 Accordo Stato -Regioni 02.02.2017 OMCeO Pavia riceve e conserva per n. 5 anni una dichiarazione dei docenti e dei moderatori dell' evento avente ad oggetto l' esistenza di rapporti di natura finanziaria e lavorativa con imprese commerciali operanti in ambito sanitario

intercorsi nei due anni precedenti all' evento. L' esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai partecipanti all' inizio dell' attività formativa.

Ai sensi art. 76 comma 5 il Provider riceve e conserva i curricula dei docenti e dei moderatori per n. 5 anni.

### **Sanzioni**

Il responsabile scientifico per cui sia comprovata la mancata vigilanza su quanto all' art.76 commi 1-5 Accordo stato regioni 02.02.2017 dovrà relazionare in merito al Consiglio dell'Ordine per le opportune valutazioni.

Le presenti linee guida sono adottate dal Consiglio dell' Ordine